



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 286 della seduta del 30 GIU. 2017.

Oggetto: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie della Regione all'Agencia delle Entrate-Riscossione – D.L. 22 ottobre 2016, n. 193

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ASSESSORE AL BILANCIO  
Prof. Antonio Viscomi

Relatore (se diverso dal proponente): PRESIDENTE  
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  
(Dott. Filippo De Gella)

Dirigente Generale: \_\_\_\_\_

Dirigenti Settori: IL DIRIGENTE  
Dott. Michele Stefanizzi IL DIRIGENTE  
Avv. Rolanda Mauro

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

## LA GIUNTA REGIONALE

### Premesso che:

- l'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016 stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia e che, dalla stessa data, l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 sia svolto da un nuovo ente, denominato "Agenzia delle entrate – Riscossione", con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 (codice fiscale/partita IVA n. 13756881002), che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte;
- il nuovo ente assume la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo II del DPR n. 602/1973 e può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate, ed il citato art. 1 comma 3 identifica come Amministrazioni locali quelle individuate tali dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate, e quindi anche le Regioni
- in considerazione del nuovo assetto del sistema della riscossione nazionale, l'art. 2 del decreto legge n. 193 del 2016, in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, del medesimo decreto – come da ultimo modificati dall'art. 35 del DL n. 50 del 2017 - introduce disposizioni che intervengono coerentemente sulla disciplina della riscossione delle entrate delle Amministrazioni locali;
- in particolare, ai sensi del citato art. 2, a decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni locali previste dall'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle entrate-Riscossione per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate al di fuori della Regione Siciliana e Riscossione Sicilia SpA per quelli relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate nella Regione Siciliana) le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da essi partecipate;

**Atteso che** con nota prot. n. 2017-EQUISDR-3713542, acquisita al prot. 209068 del 23/06/2017, Equitalia Servizi di riscossione SpA ha comunicato che:

- le amministrazioni locali interessate ad affidare, relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie o delle società da esse partecipate al nuovo ente "Agenzia delle Entrate – Riscossione" e a Riscossione Sicilia S.p.A., dovranno adottare apposita delibera;
- in mancanza di detta delibera, successivamente alla data del 30 giugno 2017, non sarà possibile che il nuovo ente riceva minute di ruolo sia da parte dei soggetti che attualmente non si avvalgono di Equitalia e di Riscossione Sicilia, sia da parte di quelli per i quali Equitalia e Riscossione Sicilia svolgono già attualmente il servizio di riscossione, ferma restando in ogni caso la continuazione del servizio di riscossione per tutti i carichi inclusi in minute trasmesse entro la predetta data del 30 giugno;
- successivamente alla data del 30 giugno 2017 le amministrazioni, all'atto dell'affidamento del carico in riscossione, sia spontanea che coattiva, saranno tenute a dichiarare: a) di aver assolto agli obblighi di legge avendo adottato la delibera a tal fine richiesta dalla legge, indicandone numero, data e termine di efficacia; b) che la tipologia delle entrate iscritte a ruolo è conforme al contenuto della delibera;

### **Considerato che:**

- la Regione può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dalla Regione o esternamente tramite i concessionari autorizzati;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

**Ritenuto** per quanto esposto necessario che la Regione abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa, e quindi che sia opportuno deliberare l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate regionali Agenzia delle Entrate - Riscossione dal 01 luglio 2017, ferma restando la possibilità di utilizzare gli altri strumenti che la normativa offre;

### **Visti:**

- il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

### **Preso atto**

- che il Dirigente generale ed i Dirigenti di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed i Dirigenti di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed i Dirigenti di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale rispetto a quelli già attualmente sostenuti a norma di legge per la riscossione da parte di Equitalia Servizi di riscossione SpA e che, comunque, il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, dai singoli uffici regionali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare, accertare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;


**Su proposta** del Prof. Antonio Viscomi, Assessore al Bilancio, a voti unanimi,

### **DELIBERA**

- 1.- di affidare, a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 delle entrate regionali, sia tributarie che patrimoniali;
- 2.- di notificare il presente provvedimento all'ente concessionario della riscossione, a tutti i Dipartimenti regionali e al Consiglio Regionale, a cura del dipartimento proponente;
- 3.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà

contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza ([trasparenza@regione.calabria.it](mailto:trasparenza@regione.calabria.it)) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**IL SEGRETARIO GENERALE**



**IL PRESIDENTE**



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data - 4 LUG. 2017 al Dipartimento/i interessato/i  al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto